

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2559 del 23/05/2018
Oggetto	DITTA RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 6475 DEL 4/12/2017 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO STRADA COMUNALE PER SUZZANO N. 14. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2634 del 22/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno ventitre MAGGIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

DITTA RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 6475 DEL 04/12/2017 DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO STRADA COMUNALE PER SUZZANO N. 14. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*, la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e stabilito che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE;

VISTE:

- la Determinazione Dirigenziale n° 6475 del 04/12/2017 (successivamente rettificata con D.D. n. 1402 del 21.3.2018), con cui è stata adottata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR., autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro alla Ditta con atto dell'11/12/2017, prot. n° 10405, successivamente modificato con atto 23/03/2018, prot. n° 3028;
- la comunicazione di modifica non sostanziale del 04/04/2018 (acquisita agli atti il 05/04/2018 con prot. n° PGPC/2018/5573), con la quale la Ditta in oggetto ha comunicato la cessazione della lavorazione del pomodoro ed il cambiamento delle modalità di recupero delle acque di raffreddamento (prevedendo il riutilizzo per potabilizzazione ed escludendo la realizzazione di una torre di raffreddamento);
- la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta in data 3.5.2018 prot. Arpae n. 7157 con cui la società in oggetto faceva presente che le caldaie generanti le emissioni E1 ed E8 saranno alimentate a GPL per insufficiente fornitura di gas metano, mentre E9 rimarrà alimentata a gas metano;
- la documentazione integrativa inviata dalla Ditta in oggetto con PEC 10/05/2018 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/7534) in cui viene chiarito il bilancio idrico e da cui si evince che il punto di emissione denominato E11 sarà eliminato a seguito della dismissione della torre di raffreddamento;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n° 87 del 01/09/2017;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Ritenuto necessario aggiornare l'AUA vigente a seguito delle modifiche succitate in base a quanto stabilito dall'art. 6 del DPR 59/2013;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

A) di modificare, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 6475 del 4.12.2017, successivamente rettificata con D.D. 1402 del 21.3.2018 e rilasciata dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro alla Ditta **RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SOC. AGR** (C. FISC. 00128760337) con atto dell'11/12/2017, prot. n° 10405, successivamente modificato con atto 23/03/2018, prot. n° 3028, come segue:

1. **sostituendo**, nelle premesse del provvedimento, il quarto punto della voce "**PRESO ATTO che**" della D.D. n° 6475 del 04/12/2017, con il seguente:

- *sarà presente un sistema di depurazione costituito da:*
 - *un impianto biologico a fanghi attivi di potenzialità pari a 5.333 A.E. al quale confluiranno tutte le acque reflue di lavorazione della V gamma e delle puree vegetali (in asettico o pastorizzate); quelle di lavorazione provenienti dalle puree vegetali sono anche pretrattate con una vasca di decantazione denominata "vasca decantazione ohmico puree";*
 - *una vasca di sedimentazione/laminazione alla quale confluiranno le acque reflue in uscita dall'impianto biologico di cui sopra unitamente alle acque di lavaggio del fagiolino;*

2. **sostituendo** disposizioni di cui al punto 2) della D.D. 1402 del 21/03/2018, riguardanti le emissioni in atmosfera, con le seguenti:

2) di stabilire per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CALDAIA A GPL – P= 865 KW

Portata massima	660 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	10 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 BLANCHING

Durata massima giornaliera	16 h/g
----------------------------	--------

<i>Durata massima annua</i>	312 gg/anno
<i>Altezza minima</i>	10 m

EMISSIONE N. E4 PASTORIZZAZIONE

<i>Durata massima giornaliera</i>	16 h/g
<i>Durata massima annua</i>	312 gg/anno
<i>Altezza minima</i>	10 m

EMISSIONE N. E5 BRUCIATORI A METANO PER GRIGLIATURA

<i>Portata massima</i>	500 Nm ³ /h
<i>Durata massima giornaliera</i>	16 h/g
<i>Durata massima annua</i>	312 gg/anno
<i>Altezza minima</i>	10 m

<i>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare</i>	5 mg/Nm ³
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	35 mg/Nm ³
<i>ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	350 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 TRE GRIGLIE PRODUZIONE VAPORE

<i>Durata massima giornaliera</i>	16 h/g
<i>Durata massima annua</i>	312 gg/anno
<i>Altezza minima</i>	10 m

EMISSIONE N. E7 BLANCHING

<i>Durata massima giornaliera</i>	16 h/g
<i>Durata massima annua</i>	312 gg/anno
<i>Altezza minima</i>	10 m

EMISSIONE N. E8 CALDAIA NOVA SIGMA ALIMENTATA A GPL – P = 930 KW

<i>Portata massima</i>	2000 Nm ³ /h
<i>Durata massima giornaliera</i>	16 h/g
<i>Durata massima annua</i>	312 gg/anno
<i>Altezza minima</i>	10 m

<i>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare</i>	5 mg/Nm ³
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	35 mg/Nm ³
<i>ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	350 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E9 CALDAIA ICI ALIMENTATA A METANO – P = 1567 KW

<i>Portata massima</i>	3500 Nm ³ /h
<i>Durata massima giornaliera</i>	16 h/g
<i>Durata massima annua</i>	312 gg/anno
<i>Altezza minima</i>	10 m

<i>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare</i>	5 mg/Nm ³
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	35 mg/Nm ³
<i>ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	350 mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E10 TRE PASTORIZZATORI

<i>Durata massima giornaliera</i>	16 h/g
<i>Durata massima annua</i>	312 gg/anno
<i>Altezza minima</i>	10 m

- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la formazione di emissioni diffuse;*
- fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1, E5 ed E8 nonché di quanto stabilito al successivo punto k), il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, GPL;*
- i combustibili utilizzati devono rispettare a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;*
- i camini di emissione di E1, E8 ed E9 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per*

quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i.;

- e) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad E9 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
- h) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) il termine ultimo di messa in esercizio è fissato a **cinque mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP della D.D. n. 6475 del 4.12.2017 avvenuto con atto n. 10405 del 11.12.2017 dello Sportello Unico del Comune di Rivergaro;
- j) il termine ultimo di messa a regime è fissato a **sei mesi** dalla data del rilascio da parte del SUAP della D.D. n. 6475 del 4.12.2017 avvenuto con atto n. 10405 del 11.12.2017 dello Sportello Unico del Comune di Rivergaro;
- k) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio delle emissioni effettuato **sia ad E8 sia ad E9** in sede di messa a regime degli stessi **unitamente** alle informazioni previste **dalla parte IV-bis dell'allegato I** alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e smi relativamente al medio impianto di combustione generante l'emissione E9;
- l) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- m) per il medio impianto di combustione generante l'emissione E9, qualora entrasse in esercizio entro il 20.12.2018 (e pertanto da qualificarsi come "esistente") restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi; qualora, invece, entrasse in esercizio successivamente a detta data, tale impianto andrà qualificato come "nuovo" e rispettare da subito i pertinenti limiti di emissione stabiliti dal D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 183/17;**
3. **eliminando** le parole "1ª vasca di decantazione pomodoro" dalla lettera d) del punto 3) della D.D. n° 1402 del 21/03/2018;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.